

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società CERMET Società Cons. a rl e NuovaQuasco Società cons. a rl

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

n. 121 del 25/7/2007: **Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa - Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del Gruppo "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo"**

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.
2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:
 - a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
 - b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.
3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2

Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere

della competente Commissione assembleare, predisporre un piano regionale di intervento triennale (di seguito "piano di intervento").

3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:

- a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
- b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;
- c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.

4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite azioni che valorizzano la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.

4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale assenza di fumo negli esercizi di pubblico ristoro, attraverso opportune iniziative informative rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta. Tali iniziative saranno altresì finalizzate a ricercare la collaborazione dei conduttori de-

gli esercizi di pubblico ristoro affinché sensibilizzino gli utenti al rispetto del divieto di fumare.

5. Le Aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

- a) di tipo informativo ed educativo;
- b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare sancito dalla legge;
- c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.

6. Il piano di intervento per la lotta al tabagismo, di cui all'articolo 2, può altresì prevedere:

- a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
- b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le Aziende sanitarie regionali, e di istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

Art. 4

Obblighi dei responsabili

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

- a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994;
- b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

Art. 5

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali.

Art. 6 *Sanzioni*

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;
- c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonché dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione").

3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-in-

giunzione e ad irrogare le sanzioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.

5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di raccordo tra Aziende Unità sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

Art. 7 *Monitoraggio e valutazione*

1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.

Art. 8 *Norma finanziaria*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 271 del 5 marzo 2007; oggetto assembleare n. 2336 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 149 in data 15 marzo 2007;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la sa-

lute e Politiche sociali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2007 del 12 luglio 2007, con relazione scritta del consigliere Gianluca Borghi, nominato dalla Commissione in data 21 marzo 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2007, atto n. 48/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 recante **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 11 – Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all'articolo 3-quarter, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 recante il **Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico** è il seguente:

«Art. 7

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila a lire diecimila.

2. Le persone indicate al terzo comma dell'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale art., sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.».

Comma 4

2) Il testo dei commi 190 e 191 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"** è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

(omissis)».

3) Il testo dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984 concernente **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale** è il seguente:

«Art. 18 – Devoluzione dei proventi

(omissis)

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unità sanitarie locali.».

NOTA ALL'ARTICOLO 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito denominati "DAE") in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.

Art. 2 Finalità

1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.

2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predi-

spongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.

Art. 3 Formazione

1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4 Monitoraggio

1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Piva, Borghi, Bortolazzi, Mezzetti, Delchiappo, Nanni, Pironi, Salsi e Mazzotti; oggetto assembleare n. 2318 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 147 in data 12 marzo 2007;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la sa-

lute e Politiche sociali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2007 del 12 luglio 2007, con relazione scritta del consigliere Roberto Piva, nominato dalla Commissione in data 9 maggio 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2007, atto n. 49/2007.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE (AERRS)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce le più antiche manifestazioni storico-rievocative organizzate in Emilia-Romagna e le considera, perciò, eccellenze da sostenere, contribuendo alla loro diffusione e conoscenza. Sostiene, altresì, la promozione di nuovi eventi di tipo storico-rievocativo.
2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione.
3. L'associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica;
 - b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l'identità culturale dei diversi territori regionali;
 - c) favorire lo sviluppo del turismo.
4. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed in particolare con APT Servizi per quanto concerne il calendario degli eventi e con le unioni di prodotto per la definizione e la promozione di pacchetti turistici.

Art. 2
Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) l'associazione non può perseguire fini di lucro;
 - b) l'associazione deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) l'associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni

della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.
3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3
Contributi

1. La Regione concorre al finanziamento dell'associazione mediante la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota associativa.
2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale concede all'associazione contributi per la realizzazione delle attività programmate, nel quadro delle leggi settoriali vigenti e delle specifiche linee di programmazione, dandone comunicazione alla competente commissione.
3. L'associazione presenta alla Giunta regionale i programmi delle iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività programmate. La Giunta regionale trasmette copia della documentazione ricevuta alla commissione assembleare competente.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge d'iniziativa dei consiglieri Pironi, Lucchi, Fiammenghi e Piva; oggetto assembleare n. 2310 (VIII legislatura) e dei consiglieri Bignami, Aimi, Bartolini e Renzi; oggetto assembleare n. 274 (VIII legislatura);

- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente nel n. 146 in data 8 marzo 2007, nel n. 19 in data 26 luglio 2005;
- assegnati alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura

Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 12 luglio 2007, con relazione scritta del consigliere Paolo Lucchi, nominato dalla Commissione in data 21 marzo 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2007, atto n. 50/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVIE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETÀ CERMET SOCIETÀ CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETÀ CONS. A R.L.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

CAPO I – Partecipazione alla Società CERMET – Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET soc. cons. a r.l.

Art. 1 – Autorizzazione a partecipare alla Società CERMET

Art. 2 – Condizioni di partecipazione

CAPO II – Partecipazione alla Società NuovaQuasco

Art. 3 – Autorizzazione a partecipare alla Società NuovaQuasco

Art. 4 – Condizioni di partecipazione

Art. 5 – Attività della Società

Art. 6 – Organi sociali

CAPO III – Norme comuni

Art. 7 – Bilanci delle Società

Art. 8 – Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio

Art. 9 – Norma finanziaria

CAPO I

**Partecipazione alla Società CERMET
Certificazione e ricerca per la qualità –
CERMET soc. cons. a r.l.**

Art. 1

Autorizzazione a partecipare alla Società CERMET

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualità e il

rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro, il rispetto dei requisiti di impatto ambientale dei processi di produzione e dei prodotti. Al fine di favorire lo sviluppo economico, la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio e la qualità sociale, anche attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione mediante la ricerca continua di metodologie avanzate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET soc. cons. a r.l., d'ora in poi denominata CERMET, mediante l'acquisizione dell'intera quota, già in proprietà di ERVET S.p.a., per un importo massimo di Euro 313.000,00.

Art. 2

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che la partecipazione della Regione venga acquisita mediante l'acquisto dell'intera quota già in proprietà di ERVET S.p.a.;
- b) che lo statuto della Società preveda che essa operi:
 - 1) con azioni per la promozione nel sistema produttivo regionale della cultura della formazione e della ricerca finalizzata a metodologie innovative per la certificazione, l'applicazione delle normative, nonché il controllo e l'accreditamento, anche promosse dalla Regione Emilia-Romagna;
 - 2) quale parte terza indipendente per attività di certificazione di sistemi di gestione, di prodotti e per lo svolgimento di attività ispettiva nei diversi settori di attività economica o sociale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie, sia in ambito obbligatorio che volontario.

CAPO II

Partecipazione alla Società NuovaQuasco

Art. 3

Autorizzazione a partecipare alla Società NuovaQuasco

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a parteci-

pare alla Società Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire – soc. cons. a r.l., d'ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad oggetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, con una quota massima di Euro 300.000,00.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale;
- b) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
- c) che gli enti pubblici soci svolgano sull'attività della Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
- d) che la Società svolga esclusivamente la produzione di servizi strumentali a quelli della Regione e degli altri enti pubblici partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;
- e) che la Società operi esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non partecipi ad altre società o enti.

2. La partecipazione della Regione è subordinata altresì alla condizione che lo statuto della Società preveda che essa operi, senza fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto:

- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;
- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di rapporti periodici;
- d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali;
- e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di attività della Società.

Art. 5

Attività della Società

1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società NuovaQuasco. La convenzione disciplina:

- a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
- b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della Società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.

3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all'Assemblea legislativa sull'attività svolta dalla Società.

Art. 6

Organi sociali

1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.

2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non più di tre componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

3. L'organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della Società.

CAPO III

Norme comuni

Art. 7

Bilanci delle Società

1. Il bilancio di esercizio delle Società di cui alla presente legge, corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e di quello di revisione, nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.

Art. 8

Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere, anche attraverso suo delegato, tutti gli atti necessari all'esercizio della qualità di socio nelle Società CERMET e NuovaQuasco.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 3 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al

Capitolo 86350, voce n. 16 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2007.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto dispo-

sto al comma 1 dell'articolo 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge regionale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 821 del 4 giugno 2007; oggetto assembleare n. 2584 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 159 in data 5 giugno 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente; e in sede consultiva alle Commissioni as-

sembleari II "Politiche economiche" e III "Territorio Ambiente Mobilità".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2007 del 10 luglio 2007, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, nominato dalla Commissione in data 19 giugno 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2007, atto n. 51/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2477, comma secondo lettera c), del codice civile è il seguente:

«(omissis)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

(omissis).».

Comma 2

2) Il testo degli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447, del codice civile è il seguente:

«Art. 2423 – Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.».

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

«Art. 2443 – Delega agli amministratori

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.».

«Art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdi-

te, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Art. 2447 – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.».

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2435 del codice civile è il seguente:

«Art. 2435 – Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari di diritti su azioni (Rubrica così modificata dall'art. 4, della L. n. 310 del 12/08/1993)

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 – Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi

propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28; (omissis).».

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** n. 40 è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

DELIBERAZIONI REGIONALI**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 luglio 2007, n. 121

Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa – Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del Gruppo “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 25 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- progr. n. 3 dell'8 giugno 2005 con la quale si sono determinate le competenze e le composizioni delle commissioni assembleari permanenti ai sensi degli articoli 38 dello Statuto e 12 del Regolamento interno;
 - progr. n. 11 in data 26 luglio 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del Gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo-DS e di modifica della denominazione della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport;
 - progr. n. 28 in data 29 novembre 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del Gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo-D.L. Margherita nella Commissione assembleare “Attuazione dello Statuto” e della rappresentanza dei Consiglieri del Gruppo Forza Italia all'interno della Commissione assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali”;
 - progr. n. 100 del 30 gennaio 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione dei gruppi assembleari a seguito della costituzione del Gruppo “Misto”;
- viste:
- la nota del 16 luglio 2007 (protocollata nella stessa data al n. 13759) con la quale i consiglieri regionali Ugo Mazza e Massimo Mezzetti già componenti del Gruppo “Uniti nell'Ulivo-DS” hanno comunicato la decisione di uscire dal Gruppo “Uniti nell'Ulivo-DS” e, conseguentemente, costituire il Gruppo “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”;
 - la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del 24 luglio 2007 “Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 ‘Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97’ per quanto riguarda il Gruppo ‘Uniti

nell'Ulivo-DS’ e la costituzione del Gruppo ‘Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo’”;

considerato che – a norma dell'art. 12 (co. 3) del Regolamento – ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti; ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli sulla base della deliberazione che determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione, secondo il procedimento di cui all'art. 13;

viste le note prot. n. 13951 del 18 luglio 2007 e n. 14368 in data 24 luglio 2007, rispettivamente, del Presidente del Gruppo assembleare “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e del Presidente del Gruppo assembleare “Uniti nell'Ulivo-DS”;

ritenuta quindi l'opportunità di risistemare formalmente la composizione numerica e la partecipazione di tutti i Gruppi assembleari esistenti attualmente, in relazione ad ognuna delle sei Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera:

di così sostituire la composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari per tutte le Commissioni permanenti di cui alla lettera d) della parte dispositiva della deliberazione progr. n. 3/2005, come modificata dalle deliberazioni progr. n. 11/2005, n. 28/2005 e n. 100/2007:

«d) La composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:

I – “Bilancio Affari generali ed istituzionali”

n. 20 componenti, così distinti:

- Uniti nell'Ulivo-DS
 - cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 4 voti, uno con 2 voti e due con 1 voto ciascuno;
- Forza Italia
 - due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;
- Uniti nell'Ulivo – DL Margherita
 - due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 3 voti;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell'Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;

- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

II – “Politiche economiche”

n. 21 componenti, così distinti:

- Uniti nell’Ulivo-DS
 - cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti e tre con 1 voto ciascuno;
- Forza Italia
 - tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
 - due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

III – “Territorio Ambiente Mobilità”

n. 21 componenti, così distinti:

- Uniti nell’Ulivo-DS
 - quattro componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
- Forza Italia
 - tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
 - tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

IV – “Politiche per la Salute e Politiche sociali”

n. 20 componenti, così distinti:

- Uniti nell’Ulivo-DS
 - quattro componenti, di cui uno con 6 voti, uno con 5 voti e due con 2 voti ciascuno;
- Forza Italia
 - tre componenti con 3 voti ciascuno;
- Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
 - due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

V – “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”

n. 20 componenti, così distinti:

- Uniti nell’Ulivo-DS
 - quattro componenti, di cui uno con 7 voti, due con 3 voti ciascuno e uno con 2 voti;
- Forza Italia
 - due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;
- Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
 - tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

VI – “Attuazione dello Statuto”

n. 21 componenti, così distinti:

- Uniti nell’Ulivo-DS
 - quattro componenti, di cui uno con 6 voti e tre con 3 voti ciascuno;

-
- Forza Italia
 - tre componenti con 3 voti ciascuno;
 - Uniti nell'Ulivo – DL Margherita
 - tre componenti, di cui due con 3 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 - Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
 - Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
 - Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
 - Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
 - Verdi per la pace
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto; | <ul style="list-style-type: none">- Uniti nell'Ulivo SDI<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto;- Partito dei Comunisti Italiani<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto;- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto;- Per l'Emilia-Romagna<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto;- Italia dei Valori con Di Pietro<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto;- Misto<ul style="list-style-type: none">- un componente con 1 voto.». |
|---|---|
-
-

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.